

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽⁴⁾ stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di determinati animali acquatici e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(2) Il modello di certificato sanitario per le importazioni dei prodotti della pesca destinati al consumo umano figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 contiene un attestato sanitario relativo alle prescrizioni per le specie sensibili ad alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.


(3) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici ⁽⁵⁾ fissa le condizioni di polizia sanitaria e le prescrizioni di certificazione per l'importazione nell'Unione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti.

(4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene un elenco di specie vettrici delle malattie menzionate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. Le specie vettrici della sindrome ulcerativa epizootica sono attualmente comprese in tale elenco.

(5) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene, tra l'altro, l'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'importazione nell'Unione di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(6) L'India e il Vietnam sono indicati in detto allegato come paesi tenuti ad applicare alle importazioni di specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica disposizioni specifiche di polizia sanitaria volte ad eliminare i rischi di tale malattia.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.



- (7) Inoltre, i modelli di certificati sanitari figuranti nell'allegato IV, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 contengono attestati sanitari relativi alle prescrizioni per le specie sensibili e per le specie vettrici di alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.
- (8) La direttiva 2006/88/CE, modificata dalla direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione ⁽¹⁾, non elenca più la sindrome ulcerativa epizootica (EUS) come malattia esotica nel suo allegato IV, parte II.
- (9) Per motivi di coerenza e di chiarezza della normativa dell'Unione, è opportuno modificare i regolamenti (CE) nn. 2074/2005 e 1251/2008 per sopprimere le disposizioni ivi contenute che fanno riferimento alla sindrome ulcerativa epizootica.
- (10) In seguito alla soppressione della sindrome ulcerativa epizootica dall'elenco figurante nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, le disposizioni di polizia sanitaria corrispondenti applicabili all'India e al Vietnam sono diventate superflue e quindi occorre sopprimere questi paesi dall'elenco dei paesi tenuti ad applicare misure di polizia sanitaria specifiche per tale malattia agli animali acquatici destinati ad essere esportati nell'Unione.
- (11) La Thailandia è indicata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 come paese terzo da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di ciprinidi destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti e chiusi. La Thailandia ha chiesto di essere inserita nell'allegato III affinché siano autorizzate anche le esportazioni di altre specie ittiche da questo paese terzo verso l'Unione.
- (12) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione sulla salute degli animali acquatici in Thailandia nel novembre 2009. Le raccomandazioni formulate dall'UAV in seguito a tale ispezione sono state attuate in modo soddisfacente dall'autorità competente della Thailandia. È quindi opportuno autorizzare anche le importazioni di altre specie ittiche da tale paese terzo verso l'Unione. La voce relativa alla Thailandia nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 va quindi modificata di conseguenza.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) nn. 2074/2005 e 1251/2008.
- (14) È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Per un periodo transitorio che va fino al 1º marzo 2013, le partite di animali acquatici accompagnate da certificati sanitari rilasciati in conformità ai modelli figuranti nell'allegato IV, parte A o B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 e i prodotti della pesca accompagnati da certificati sanitari rilasciati in conformità al modello figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, possono essere immessi sul mercato o introdotti nell'Unione a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 297 del 26.10.2012, pag. 26.




ALLEGATO I


«Appendice IV dell'allegato VI

Modello di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano


		Certificato veterinario per l'UE							
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1 Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2 N. di riferimento del certificato		I.2.a		
					I.3 Autorità centrale competente				
					I.4 Autorità locale competente				
	I.5 Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6				
	I.7 Paese di origine		Codice ISO	I.8 Regione di origine		Codice	I.9 Paese di destinazione	Codice ISO	I.10
	I.11 Luogo di origine Nome Indirizzo				I.12				
					N. di riconoscimento				
	I.13 Luogo di carico				I.14 Data di partenza				
	I.15 Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16 PIF di entrata nell'UE				
					I.17				
I.18 Descrizione della merce					I.19 Codice del prodotto (codice SA)				
							I.20 Quantità		
I.21 Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>							I.22 Numero di colli		
I.23 Numero del sigillo/container							I.24 Tipo di imballaggio		
I.25 Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>									
I.26				I.27 Per l'importazione/ammissione nell'UE			<input type="checkbox"/>		
I.28 Identificazione della merce									
Specie (nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	N. di riconoscimento dello stabilimento	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto		




PAESE		Prodotti della pesca	
	II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato II.b
Parte II: Certificazione	II.1	<p>(1) Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che i prodotti della pesca sopraindicati sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004; — sono stati pescati e manipolati a bordo delle navi, sbarcati, manipolati e, se del caso, preparati, trasformati, congelati e scongelati in modo igienico, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; — soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; — sono stati imballati, immagazzinati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII del regolamento (CE) n. 853/2004; — recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; — sono rispettate le garanzie che coprono gli animali vivi e i relativi prodotti, se di acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29; e — hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 854/2004. 	
	II.2	(2) (4) Attestato di polizia sanitaria per pesci e crostacei di acquacoltura	
	II.2.1	<p>(3) (4) [Prescrizioni per le specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), sindrome di Taura e malattia della testa gialla]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(5) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (4) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (4) [sindrome di Taura] (4) [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni, ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie, e iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] 	
	II.2.2.	<p>(3) (4) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV) e malattia dei punti bianchi, destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni dalle malattie o soggetti a un programma di sorveglianza o di eradicazione delle malattie in questione]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(6) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (4) [setticemia emorragica virale] (4) [necrosi ematopoietica infettiva] (4) [anemia infettiva dei salmoni] (4) [virus erpetico delle carpe koi] (4) [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni, ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie, e iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] 	
	II.2.3	<p>Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>	
	II.2.3.1	gli animali d'acquacoltura sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;	
II.2.3.2	il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza; e		



PAESE		Prodotti della pesca	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
II.2.3.3	<p>la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.11 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:</p> <p>"⁽⁴⁾ [Pesci] ⁽⁴⁾ [Crostacei] destinati al consumo umano nell'Unione".</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8.: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati indicare l'area di produzione.</p> <p>— Casella I.11.: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15.: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.</p> <p>— Casella I.19.: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane relativi alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 05.11, 15.04, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.</p> <p>— Casella I.23.: Identificazione del numero di container/sigillo: se il sigillo ha un numero di serie, deve essere indicato.</p> <p>— Casella I.28.: <i>Natura della merce</i>: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.</p> <p><i>Tipo di trattamento</i>: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.</p> <p><i>Impianto di fabbricazione</i>: sono comprese navi officina, navi congelatore, depositi frigorifero, stabilimenti di trasformazione.</p> <p>Parte II:</p> <p>⁽¹⁾ La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o in altre normative dell'Unione.</p> <p>⁽²⁾ La parte II.2 del presente certificato non si applica a:</p> <p>a) crostacei non vitali, vale a dire crostacei che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati nell'habitat da cui sono stati prelevati,</p> <p>b) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione,</p> <p>c) animali di acquacoltura e relativi prodotti, commercializzati per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,</p> <p>d) crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale,</p> <p>e) crostacei destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza stoccaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>⁽³⁾ Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo della parte in questione. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽⁵⁾ Per le partite di specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, occorre conservare questa dichiarazione perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte dell'Unione.</p>		



PAESE		Prodotti della pesca
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato II.b
<p>(⁶) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva dei salmoni, virus erpetico delle carpe koi e malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento e zona di molluschicoltura dell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:»</p>		



ALLEGATO II

Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono così modificati:

- 1) nell'allegato I è soppressa la voce relativa alla sindrome ulcerativa epizootica;
- 2) l'allegato III è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO III

Elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti ⁽¹⁾


(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesce	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
AU	Australia	X ^(A)				
BR	Brasile	X ^(B)				
CA	Canada	X			CA 0 ^(C)	Intero territorio
					CA 1 ^(D)	British Columbia
					CA 2 ^(D)	Alberta
					CA 3 ^(D)	Saskatchewan
					CA 4 ^(D)	Manitoba
					CA 5 ^(D)	New Brunswick
					CA 6 ^(D)	Nova Scotia
					CA 7 ^(D)	Prince Edward Island
					CA 8 ^(D)	Terranova e Labrador
					CA 9 ^(D)	Yukon
					CA 10 ^(D)	Northwest Territories
CA 11 ^(D)	Nunavut					
CL	Cile	X ^(A)				Intero paese
CN	Cina	X ^(B)				Intero paese
CO	Colombia	X ^(B)				Intero paese
CG	Congo	X ^(B)				Intero paese
CK	Isole Cook	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
HR	Croazia	X ^(A)				Intero paese

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi possono essere importati nell'Unione da paesi terzi o territori che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).



Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesce	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
HK	Hong Kong	X ^(B)				Intero paese
ID	Indonesia	X ^(A)				Intero paese
IL	Israele	X ^(A)				Intero paese
JM	Giamaica	X ^(B)				Intero paese
JP	Giappone	X ^(B)				Intero paese
KI	Kiribati	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
LK	Sri Lanka	X ^(B)				Intero paese
MH	Isole Marshall	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
MK ^(F)	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	X ^(B)				Intero paese
MY	Malaysia	X ^(B)				Malaysia occidentale peninsulare
NR	Nauru	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
NU	Niue	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
NZ	Nuova Zelanda	X ^(A)				Intero paese
PF	Polinesia francese	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
PG	Papua Nuova Guinea	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
PN	Isole Pitcairn	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
PW	Palau	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
RU	Russia	X ^(A)				Intero paese
SB	Isole Solomon	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
SG	Singapore	X ^(B)				Intero paese
ZA	Sud Africa	X ^(A)				Intero paese
TW	Taiwan	X ^(B)				Intero paese
TH	Thailandia	X ^(A)				Intero paese
TR	Turchia	X ^(A)				Intero paese
TK	Tokelau	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
TO	Tonga	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese
TV	Tuvalu	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Intero paese



Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesce	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
US	Stati Uniti ^(e)	X		X	US 0 ^(f)	Intero paese
		X			US 1 ^(f)	Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania
			X		US 2	Humboldt Bay (California)
			X		US 3	Netarts Bay (Oregon)
			X		US 4	Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcense Bay e Dabob Bay (Washington)
				US 5	NELHA (Hawaii)	
WF	Wallis e Futuna	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Intero paese
WS	Samoa	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Intero paese

^(A) Applicabile a tutte le specie di pesci.

^(B) Applicabile unicamente ai ciprinidi.


^(C) Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

^(D) Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.


^(E) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

^(F) Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi.


^(G) Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.»




PAESE		Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti	
Parte II: Certificazione	II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato
	II.1	Prescrizioni generali Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura indicati nella parte I del presente certificato:	II.b
	II.1.1	sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;	
	II.1.2	non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;	
II.1.3	non sono destinati ad essere distrutti o macellati per eradicare malattie; e		
II.1.4	sono originari di allevamenti di acquacoltura soggetti alla supervisione dell'autorità competente;		
II.1.5	(¹) [nel caso di molluschi, sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale per ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]		
II.2	(¹)(²)(³) [Prescrizioni per specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla] Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati: (¹)(⁵) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (¹) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (¹) [Bonamia exitiosa] (¹) [Perkinsus marinus] (¹) [Mikrocytos mackini] (¹) [sindrome di Taura] (¹) [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni, ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] <i>oppure</i> (¹)(³)(⁵) [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]		
II.3	(¹)(⁴) [Prescrizioni per le specie vettrici di necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla] Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati, che sono da considerare possibili specie vettrici di (¹) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)], (¹) [Bonamia exitiosa] (¹) [Perkinsus marinus] (¹) [Mikrocytos mackini] (¹) [sindrome di Taura] (¹) [malattia della testa gialla] in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008: (¹)(⁵) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (¹) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] (¹) [Bonamia exitiosa] (¹) [Perkinsus marinus] (¹) [Mikrocytos mackini] (¹) [sindrome di Taura] (¹) [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni, ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] <i>oppure</i> (¹)(⁵) [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]		
II.4	(¹)(²)(³) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae e/o malattia dei punti bianchi] Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati: (¹)(⁶) [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (¹) [setticemia emorragica virale (VHS)] (¹) [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (¹) [anemia infettiva del salmone (ISA)] (¹) [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] (¹) [Marteilia refringens] (¹) [Bonamia ostreae] (¹) [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del suo paese, in cui i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni, ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e		




PAESE		Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
	<p>iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]</p>		
II.5	<p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ [Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae e/o malattia dei punti bianchi]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati, che sono da considerare possibili specie vettrici di ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [anemia infettiva del salmone (ISA)] ⁽¹⁾ [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi], in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [anemia infettiva del salmone (ISA)] ⁽¹⁾ [virus erpetico delle carpe koi (KHV)] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui</p> <p>i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,</p> <p>ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e</p> <p>iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]</p>		
II.6	<p>Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>		
II.6.1	gli animali di acquacoltura sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;		
II.6.2	il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza; e		
II.6.3	la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:		
	<p>⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati all'allevamento nell'Unione europea"]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati alla stabulazione nell'Unione europea"],</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati a peschiere nell'Unione europea"]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostei] ⁽¹⁾ [ornamentali] destinati a impianti ornamentali aperti nell'Unione europea"]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽³⁾ ["⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati alla quarantena nell'Unione europea"].</p>		
II.7	<p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopraindicati:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da un paese/territorio o una sua parte, in cui:</p> <p>a) ⁽¹⁾ [viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [Gyrodactylus salaris (GS)] ⁽¹⁾ [nefrobatteriosi (BKD)] ⁽¹⁾ [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,</p> <p>b) tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione, introdotti in tale paese/territorio o in una sua parte, soddisfano le prescrizioni di cui alla parte II.7 del presente certificato,</p> <p>c) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie e</p> <p>d) ⁽¹⁾ [che relativamente a ⁽¹⁾ [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ⁽¹⁾ [nefrobatteriosi (BKD)], soddisfa condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle stabilite nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]</p>		



PAESE		Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
	<p>e/o ⁽¹⁾ [che relativamente a ⁽¹⁾ [viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [Gyrodactylus salaris (GS)], soddisfa le condizioni di indennità da malattia stabilite dalla relativa norma dell'OIE.]</p> <p>e/o ⁽¹⁾ [che relativamente a ⁽¹⁾ [viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ⁽¹⁾ [nefro batteriosi (BKD)], comprende una singola azienda che sotto la sorveglianza dell'autorità competente:</p> <p>i) è stata svuotata, pulita e disinfettata e sottoposta a vuoto sanitario per almeno 6 settimane,</p> <p>ii) è stata ripopolata con animali provenienti da aree certificate come indenni dalla malattia in questione da parte dell'autorità competente.]]</p>		
e/o	⁽¹⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici sensibili a ⁽¹⁾ [viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ⁽¹⁾ [nefro batteriosi (BKD)], sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]		
e/o	⁽¹⁾ [nel caso di partite soggette alle prescrizioni relative a <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), sono state mantenute, immediatamente prima dell'esportazione, in acqua con una salinità pari ad almeno 25 parti per mille per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni e nessun altro animale acquatico vivo delle specie sensibili a <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) è stato introdotto in quel periodo.]		
e/o	⁽¹⁾ [nel caso di uova di pesci embrionate soggette alle prescrizioni relative a <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), sono state disinfettate con un metodo dimostratosi efficace contro <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS).]]		
Note			
Parte I:			
— Casella I.19: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane relativi alle seguenti voci: 0301, 0306, 0307, 0308 o 0511.			
— Caselle I.20 e I.28: Per quanto riguarda la quantità, indicare il numero totale in kg, fuorché per i pesci ornamentali.			
— Casella I.25: Indicare l'opzione "Allevamento" se gli animali sono destinati all'allevamento, "Stabulazione in acqua" se sono destinati alla stabulazione, "Animali da compagnia" per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali da compagnia o imprese simili, "Circo/esposizione" per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili senza fini di rivendita, "Quarantena" se gli animali di acquacoltura sono destinati a un impianto di quarantena e "Altro" se sono destinati a peschiere.			
Parte II:			
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.			
⁽²⁾ Le parti II.2 e II.4 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo della parte in questione. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.			
⁽³⁾ Le partite di animali acquatici selvatici possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.2 e II.4 del presente certificato se sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.			
⁽⁴⁾ Le parti II.3 e II.5 del presente certificato si applicano solo alle specie vettrici di una o più delle malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.3 e II.5, le partite di possibili specie vettrici possono essere importate se non sono soddisfatte le condizioni stabilite nella colonna 4 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 o se esse sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.			
⁽⁵⁾ Perché possa essere autorizzato l'ingresso nell'Unione, occorre conservare una di queste dichiarazioni se le partite contengono specie sensibili o vettrici di necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.			
⁽⁶⁾ Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili o vettrici delle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o zona di molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm			
⁽⁷⁾ La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o a una sua parte considerati indenni da malattia o soggetti a un programma approvato dalla decisione 2010/221/UE per quanto riguarda SVC, BKD, IPN o GS, e se la partita comprende specie elencate nell'allegato II, parte C, in quanto sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi.			
La parte II.7 si applica anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da GS elencate nell'allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o una sua parte, elencati nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenni da GS.			



PAESE		Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti	
II Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b	
<p>Le partite di animali acquatici selvatici cui si applicano le prescrizioni relative a SVC, IPN e/o BKD possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni della parte II.7 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.</p>			
<p>Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>			




PARTE B


Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi

Certificato veterinario per l'UE


I.1 Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2 N. di riferimento del certificato		I.2.a					
				I.3 Autorità centrale competente							
				I.4 Autorità locale competente							
I.5 Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6							
I.7 Paese di origine		Codice ISO	I.8 Regione di origine		Codice	I.9 Paese di destinazione		Codice ISO	I.10 Regione di destinazione		Codice
I.11 Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento				I.12							
I.13 Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento				I.14 Data della partenza		Ora della partenza					
I.15 Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16 PIF di entrata nell'UE							
				I.17 Numero CITES							
I.18 Descrizione della merce						I.19 Codice del prodotto (codice SA)					
						I.20 Quantità					
I.21						I.22 Numero di colli					
I.23 Numero del sigillo/container						I.24					
I.25 Merce certificata per:											
Animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Quarantena <input type="checkbox"/>		Circo/esibizione <input type="checkbox"/>							
I.26				I.27 Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>							
I.28 Identificazione della merce											
Specie (nome scientifico)				Quantità							



PAESE		Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi		
Parte II: Certificazione	II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	
	II.1	Prescrizioni generali	II.b	
		Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali indicati nella parte I del presente certificato:		
	II.1.1	sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
	II.1.2	non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità; e		
	II.1.3	non sono destinati a essere distrutti o macellati per eradicare malattie.		
	II.2	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ [Prescrizioni per specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla]		
		Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:		
		⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui <ul style="list-style-type: none"> i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni; ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono solo da un'area dichiarata indenne da tali malattie; e iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie] oppure ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE].]		
	II.3	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico delle carpe koi (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae e/o malattia dei punti bianchi]		
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:			
	⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla relativa norma dell'OIE, dall'autorità competente del paese di origine, in cui <ul style="list-style-type: none"> i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni, ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie] oppure ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ [have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC].]			
II.4	Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura			
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:			
II.4.1	gli animali acquatici ornamentali sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;			
II.4.2	il container di trasporto è stato pulito e disinfettato o non è stato utilizzato in precedenza; e			
II.4.3	la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dicitura:			
	⁽¹⁾ [⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi nell'Unione europea"] oppure ⁽¹⁾ [⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ornamentali destinati alla quarantena nell'Unione europea"].			
II.5	⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)]			
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali acquatici ornamentali sopraindicati:			



PAESE		Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
	<p>(¹) [provengono da un paese/territorio o una sua parte in cui:</p> <p>a) (¹) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (¹) [Gyrodactylus salaris (GS)] (¹) [nefro batteriosi (BKD)] (¹) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;</p> <p>b) tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione, introdotti in tale paese/territorio o una sua parte, soddisfano le prescrizioni di cui alla parte II.5 del presente certificato;</p> <p>c) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie; e</p> <p>d) che soddisfano le condizioni di indennità da malattia, relativamente a (¹) [viremia primaverile della carpa (SVC)] (¹) [Gyrodactylus salaris (GS)] (¹) [nefro batteriosi (BKD)] (¹) [necrosi pancreatica infettiva (IPN)], stabilite nella relativa norma dell'OIE o condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]</p> <p><i>oppure</i> (¹) (²) [sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite dalla decisione 2008/946/CE.]</p>		
	<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.19: Utilizzare i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane relativi alle seguenti voci: 0301, 0306, 0307, 0308 o 0511.</p> <p>— Caselle I.20 e I.28: Per quanto riguarda la quantità, indicare il numero totale in kg, fuorché per i pesci ornamentali.</p> <p>— Casella I.25: Indicare l'opzione "Animali da compagnia" per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali da compagnia o imprese simili, "Circo/esposizione" per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili senza fini di rivendita e "Quarantena" se gli animali d'acquacoltura sono destinati a un impianto di quarantena.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Le parti II.2 e II.3 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>(³) Le partite di animali acquatici ornamentali possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni delle parti II.2 e II.3 se sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p> <p>(⁴) Perché possa essere autorizzato l'ingresso nell'Unione, occorre conservare una di queste dichiarazioni se le partite contengono specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.</p> <p>(⁵) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i programmi di sorveglianza o eradicazione. I dati sullo stato sanitario nelle diverse parti dell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>(⁶) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o a una sua parte considerati indenni da malattia o soggetti a un programma approvato dalla decisione 2010/221/UE per quanto riguarda SVC, BKD, IPN o GS, e se la partita comprende specie elencate nell'allegato II, parte C, in quanto sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi.</p> <p>La parte II.5 si applica anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da GS elencate nell'allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o una sua parte, elencati nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenni da GS.</p> <p>Le partite di animali acquatici ornamentali cui sono applicabili le prescrizioni relative a SVC, IPN e/o BKD possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni della parte II.5 del presente certificato, se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.</p>		



PAESE		Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi	
II	Informazioni sanitarie	II.a Numero di riferimento del certificato	II.b
Ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:»	
Timbro:			

